



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI GENOVA

Il Tribunale di Genova Sezione Civile del Lavoro  
in persona della dott.ssa Giuliana Melandri  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa da:

[REDACTED]  
elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio dell' Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso

*ricorrente*

**CONTRO**

[REDACTED]  
*convenuta contumace*

**CONCLUSIONI : PARTE RICORRENTE CONCLUDE COME IN RICORSO**



La Sig.ra [REDACTED] formalmente dipendente dal 26 giugno 2015 di [REDACTED] con mansioni di addetta alla vendita delle patatine fritte presso il pubblico esercizio con marchio [REDACTED] sito in Genova, via Sestri 45 R, è stata licenziata per giusta causa in data 3 settembre 2015 a seguito di un procedimento disciplinare ritenuto dalla stessa ritorsivo e comunque illegittimo, chiedendo le tutele previste dal DLGS n. 23 del 4/3/2015.

Sosteneva infatti che il titolare del pubblico esercizio [REDACTED] da subito l'aveva presa di mira con continui comportamenti scorretti e molestie anche sessuali, assumendo atteggiamenti irriverenti e scurrili nei suoi confronti con evidente imbarazzo della stessa. Inoltre, dopo essersi assentata per malattia nel periodo di ferragosto, rientrata al lavoro era stata materialmente chiusa nel negozio per evitare che uscisse al fine di consegnarle una lettera di contestazione disciplinare, in cui le venne addebitata il momentaneo abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione per recarsi al bar di fronte alla friggitoria. Nonostante le sue giustificazioni, la ricorrente venne licenziata per giusta causa, ma il vero motivo – secondo la sua prospettazione – fu quello di punirla sia per aver reagito alle imbarazzanti attenzioni del titolare pregandolo di non molestarla ulteriormente, sia per essersi assentata dal lavoro in un periodo di particolare affluenza della clientela.

La società convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica, avvenuta in via telematica.

Alla prima udienza di discussione la ricorrente, dopo aver confermato il ricorso, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di reintegra - optando per l'indennità sostitutiva di cui al comma 3 dell' art. 2 del cit DLGS - nonché a quella di risarcimento del danno biologico; il difensore ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso, quantificando le indennità richieste e chiedendo la distrazione delle spese di lite. In tal modo è stata palesata la volontà di parte ricorrente di ottenere una immediata pronuncia di condanna del datore di lavoro senza la necessaria istruttoria richiesta per l'accertamento del danno biologico.



Senonchè, in tal modo, la ricorrente non ha potuto dimostrare, come suo onere, tutti gli atteggiamenti ostili del titolare del punto vendita e la ritorsione del licenziamento, come sopra esplicitata.

La domanda principale, volta ad ottenere la tutela forte prevista dall' art. 2 del cit. DLGS va pertanto rigettata.

Tuttavia il licenziamento intimato alla ricorrente deve ritenersi illegittimo, in quanto – anche a voler ammettere che la ricorrente in alcune occasioni si sia momentaneamente assentata dal servizio ( come ammesso dalla stessa nel procedimento disciplinare giustificando il proprio operato necessario per consumare un veloce spuntino durante la giornata lavorativa di 10 ore almeno ) – trattasi di un comportamento lecito, non suscettibile di sanzione disciplinare.

Non avendo la ricorrente dedotto la sussistenza del requisito dimensionale dell' azienda, si ricade nella disciplina di cui all' art. 9 del cit DLGS che, dopo aver escluso l' applicabilità dell' art. 3 comma 2, prevede una tutela indennitaria a favore del lavoratore ingiustamente licenziato dimezzata rispetto a quella introdotta per i dipendenti da imprese con più di 15 dipendenti.

Posto che il rapporto di lavoro è durato poco più di due mesi, l' indennità risarcitoria va liquidata nella misura minima pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Le spese, così come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza per quanto di ragione .

p.q.m.

Il giudice del Tribunale di Genova, in funzione monocratica, così provvede :

- dichiara la illegittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta alla ricorrente;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;



- condanna la società convenuta al pagamento di una indennità pari a quattro mensilità della retribuzione, che quantifica in €. 6.473,96 oltre rivalutazione ed interessi legali dal licenziamento al saldo.

- Condanna parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio dalla stessa sostenute, che liquida in complessivi €. 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Si riserva di depositare la motivazione della sentenza entro 60 giorni dalla data odierna.

Genova, 22/01/2016 .

Il giudice  
( Dott. G. Melandri)

